

LA GIUNTA REGIONALE

- a) visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 15, comma 3, il quale stabilisce che il diploma di specializzazione costituisce requisito per l'accesso dei medici chirurghi alla dirigenza del ruolo sanitario;
- b) visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e, in particolare, il Titolo VI, Capo I, concernente la formazione specialistica dei medici, il quale prevede che:
- con decreto del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca siano determinati per ciascun anno accademico le modalità e i criteri per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
 - siano stipulati specifici contratti annuali di formazione specialistica tra l'Università, dove ha sede la scuola di specializzazione, il medico in formazione specialistica e la Regione, nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
 - che al medico in formazione specialistica sia corrisposto dalle università un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- 7 marzo 2007 recante "Costo contratto formazione specialistica dei medici";
 - 6 luglio 2007 recante "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
- d) vista la legge regionale 11/2017 recante, tra l'altro, le disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri con la quale sono state abrogate le seguenti norme regionali:
- la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico", che autorizzava la Giunta regionale a finanziare posti riservati di formazione specialistica, in aggiunta a quelli ordinari nazionali, da assegnare ai medici che si impegnavano a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni e che stabiliva, relativamente al mancato rispetto di tale impegno, che i beneficiari erano tenuti alla restituzione della somma versata a loro favore dall'Amministrazione regionale, secondo criteri e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale n. 1155 in data 29 marzo 2002;
 - il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 "Legge finanziaria per gli anni 2007/2006", il quale stabiliva che, nell'ambito dello sviluppo dei servizi sanitari, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, la Regione poteva finanziare contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo 368/1999, in sostituzione della borsa di studio prevista dalla normativa nazionale precedente, secondo criteri e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale n. 2970 in data 26 ottobre 2007;
- e) visti, in particolare, i seguenti articoli della citata legge regionale 11/2017:
- articolo 2, che:

- ✓ al comma 1, stabilisce che la Regione finanzia contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al titolo VI, capo I, del d.lgs. 368/1999;
 - ✓ al comma 2, stabilisce che la Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione;
 - ✓ al comma 3, stabilisce che con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse siano stipulati protocolli di intesa per l'inserimento delle strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa delle scuole di specializzazione e convenzioni per definire e regolare le modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali;
 - ✓ al comma 4, stabilisce che possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, in possesso dei requisiti previsti nel medesimo comma 4;
 - ✓ al comma 5, stabilisce che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, secondo le modalità di cui all'articolo 3;
 - ✓ al comma 6, stabilisce che il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso del medico al contratto aggiuntivo regionale;
- articolo 3, che stabilisce che il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve:
- a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del medesimo contratto;
 - b) prestare servizio, avvalendosi della specializzazione conseguita a seguito dell'assegnazione del contratto aggiuntivo regionale o una specializzazione equipollente, presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, secondo le modalità di cui al comma 2 e sulla base del computo di cui al comma 3 del medesimo articolo 3;
- articolo 4, che stabilisce che il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che non adempie totalmente o parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare alla Regione una somma pari al valore del contratto aggiuntivo di cui ha beneficiato, nelle percentuali determinate nel medesimo articolo 4;
- f) atteso che, in applicazione delle citate leggi regionali 6/1998 e 30/2006 (comma 4, art. 15), in vigore sino al 16 agosto 2017, con deliberazione della Giunta regionale 376/2017:
- è stato approvato il finanziamento per l'anno accademico 2016/2017 presso l'Università degli Studi di Torino dei seguenti contratti aggiuntivi regionali:
 - ✓ un contratto nella scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della durata di cinque anni;
 - ✓ un contratto nella scuola di specializzazione in psichiatria della durata di quattro anni;
 - sono stati approvati gli schemi di convenzione da sottoscrivere con l'Università stessa per il finanziamento dei suddetti due contratti aggiuntivi regionali;
 - è stata prenotata la spesa per il trasferimento all'Università stessa nel modo seguente:
 - ✓ quanto a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'anno 2017;
 - ✓ quanto a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'anno 2018;
 - ✓ quanto a euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) per l'anno 2019
 - ✓ quanto a euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) per l'anno 2020;
 - ✓ quanto a euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per l'anno 2021;

- g) evidenziato che il decreto del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca in data 29 settembre 2017, n. 720 per l'anno accademico 2016/2017:
- stabilisce che l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami disciplinato dal medesimo decreto;
 - fissa al 29 dicembre 2017 la data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'anno accademico 2016/2017 alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
 - stabilisce che le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data e allo stesso orario e che l'organizzazione di tali prove è affidata alle università presenti sul territorio;
 - indica anche i contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta determinati dalla soprarichiamata DGR 376/2017 e riporta gli specifici requisiti previsti dalla citata legge regionale 11/2017;
- h) considerato che, in virtù della abrogazione delle citate leggi regionali, occorre definire le nuove modalità di assegnazione dei contratti in questione e, in caso di inadempimento da parte degli assegnatari, delle modalità di recupero parziale della somma trasferita dalla Regione all'Università per il finanziamento del medesimo contratto, precedentemente disciplinati dalle DGR 1155/2002 e 2970/2007;
- i) ritenuto, quindi, necessario approvare le modalità e i criteri di assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali, nonché le modalità di recupero parziale, nei confronti degli assegnatari, nei casi di inadempienza agli obblighi di cui al punto e), della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il contratto aggiuntivo del quale hanno beneficiato, dando atto che tali indicazioni sono applicate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11/2017 e, quindi, a partire dai contratti aggiuntivi regionali assegnati ai medici ammessi alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2016/2017;
- j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13 novembre 2017;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- l) su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy;
- m) ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, le modalità e i criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11/2017, come da allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 sono applicate a partire dai contratti aggiuntivi regionali assegnati ai medici ammessi alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2016/2017;
3. di dare atto che l'importo del contratto aggiuntivo regionale è pari all'importo del contratto di formazione specialistica determinato, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 368/1999, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

4. di dare atto che la spesa per il trasferimento all'Università degli Studi di Torino, relativamente al finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali per l'anno accademico 2016/2017 e per tutta la durata della formazione, trova copertura sulle prenotazioni n. 2017/5432, n. 2018/1404, n. 2019/703, n. 2020/273 e n. 2021/178, approvate con DGR 376/2017;
5. di rinviare a un successivo provvedimento del Dirigente della struttura Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario l'approvazione dell'impegno di spesa per il trasferimento dei fondi all'Università degli Studi di Torino a seguito degli esiti della prova concorsuale per l'anno accademico 2016/2017 di cui al decreto ministeriale 720/2017, la cui spesa è già stata prenotata con DGR 376/2017;
6. di dare atto che ai contratti aggiuntivi regionali attualmente già assegnati ai medici che hanno sottoscritto l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2017, continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1155 in data 29 marzo 2002 recante "Regolamentazione delle modalità e dei criteri di restituzione totale della somma versata dall'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 1, dell'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 6 e successive modificazioni, ai beneficiari di borse di studio, relativamente al mancato rispetto dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni";
 - n. 2970 in data 26 ottobre 2007 recante "Approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 15 della L.R. 30/2006, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, delle disposizioni concernenti il conferimento dei contratti annuali di formazione specialistica previsti dal decreto legislativo 368/1999;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/canali tematici/sanita.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1712 in data 4 dicembre 2017

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO AGGIUNTIVO REGIONALE AI MEDICI AMMESSI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DELLA L.R. 11/2017.

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità e i criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ai medici utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11.
2. Le presenti disposizioni disciplinano, altresì, le modalità di recupero parziale, nei confronti del medico assegnatario di cui al comma 1, della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il contratto aggiuntivo del quale ha beneficiato, nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11.

**Art. 2
(Requisiti di accesso)**

1. Il medico, che intende beneficiare del contratto aggiuntivo regionale, deve:
 - iscriversi al concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria presso le quali è stato attivato il contratto aggiuntivo regionale d'interesse;
 - indicare nella domanda di iscrizione che concorre per i contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - essere utilmente collocato nella graduatoria formatasi in esito al suddetto concorso.
2. Il contratto aggiuntivo regionale è assegnato al medico in possesso dei requisiti di seguito specificati, di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2017:
 - a) essere iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - b) essere residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - c) non aver già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui l'assegnatario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2017, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere, presso la Struttura regionale competente in materia di formazione del personale sanitario, di seguito denominata Struttura regionale, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni, utilizzando apposita modulistica all'uopo predisposta e resa disponibile nel sito Internet della Regione.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere presentata alla competente Struttura regionale

con le seguenti modalità:

- di persona presso l'ufficio protocollo del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali sito in via De Tillier, 30 - Aosta;
 - tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede, per la scadenza prevista al comma 2, il timbro postale di spedizione) o per posta elettronica certificata, unitamente alla fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità, al seguente indirizzo: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it
5. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3 precludono, in qualsiasi caso, al medico l'assegnazione del contratto aggiuntivo regionale.
 6. La Struttura regionale provvede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai medici risultati assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali.

Art. 3

(Modalità di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale)

1. Per quanto di competenza dell'Amministrazione regionale il procedimento di assegnazione del contratto di cui trattasi deve concludersi con apposito provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.
2. La Struttura regionale provvede a trasmettere all'Azienda USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL, l'elenco degli assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali per gli adempimenti di propria competenza di cui al successivo articolo 5.
3. L'importo del contratto aggiuntivo regionale è pari all'importo del contratto di formazione specialistica determinato, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 368/1999, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. L'importo vigente del contratto di formazione specialistica è determinato dal DPCM del 7 marzo 2007 in euro 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione e in euro 26.000,00 per ciascuno dei successivi ed è corrisposto dalle Università con le quali la Regione ha attivato specifiche convenzioni.
5. Il contratto aggiuntivo regionale è assegnato per l'intera durata della scuola di specializzazione, fatte salve le cause di risoluzione anticipata del contratto e le proroghe per eventuali periodi di recupero della frequenza a causa della sospensione obbligatoria per maternità e malattia, ai sensi dell'art. 40, comma 3 e 5 del decreto legislativo 368/1999.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione specialistica per servizio militare, gravidanza e malattia, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 e 5, del d.lgs. 368/1999, al medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quello previsto dalla durata legale del corso.
7. All'atto dell'immatricolazione presso la scuola di specializzazione, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale deve sottoscrivere con l'Università, sede della scuola di specializzazione, il contratto di formazione specialistica redatto secondo lo schema di cui alla normativa vigente.

8. Essere assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di cui al presente regolamento non dà in alcun modo diritto all'accesso al ruolo del Servizio Sanitario Regionale.
9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 4

(Obblighi dei medici assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali)

1. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale deve ottemperare a tutti gli obblighi di seguito specificati, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11/2017:
 - a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del medesimo contratto;
 - b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni.
2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve:
 - a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale o una specializzazione equipollente, ai sensi della normativa statale vigente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;
 - b) presentare domanda, alla prima scadenza utile nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, per l'inserimento nella graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta e mantenere aggiornata la propria posizione nella medesima presentando la domanda di aggiornamento ogni anno per almeno altri quattro anni dopo il primo inserimento;
 - c) presentare annualmente domanda di inclusione nella graduatoria aziendale di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti della medicina specialistica ambulatoriale relativa alla specializzazione conseguita con il contratto aggiuntivo regionale;
 - d) presentare domanda, a seguito dell'inserimento delle graduatorie di cui in b) e c), nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai bandi per la copertura delle zone carenti di pediatri convenzionati o per la copertura di incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dall'Azienda USL e accettare l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.
3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante l'assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ovvero una specializzazione equipollente.
4. Gli obblighi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) non sono alternativi. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale deve infatti, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ottemperare contestualmente a tutto quanto previsto dall'art. 4 comma 2, sino all'accettazione di una proposta di assunzione o di convenzionamento a tempo indeterminato con l'Azienda USL, che comporterà l'impegno a prestare servizio per una durata minima di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

Art. 5

(Rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 e determinazione delle somme da recuperare a seguito di inadempimento)

1. In relazione all'obbligo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la competente Struttura regionale verifica, annualmente, presso l'Università con la quale la Regione ha stipulato apposita convenzione, il mantenimento dell'iscrizione del medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale alla relativa scuola di specializzazione, nonché l'avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione al termine del corso di studi.
2. Nel caso in cui il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale interrompa anticipatamente la formazione per rinuncia agli studi, la competente Struttura regionale avvia nei suoi confronti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione attestante la rinuncia da parte dell'Università e previo provvedimento di revoca del finanziamento del medesimo contratto, il procedimento di recupero della somma pari al 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il contratto aggiuntivo del quale ha beneficiato.
3. In relazione alle verifiche circa l'obbligo di prestare servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) è onere dell'Azienda USL comunicare alla competente Struttura regionale:
 - la mancata accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato o di convenzionamento a tempo indeterminato presso la medesima Azienda da parte di un medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale;
 - il recesso anticipato dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di convenzionamento a tempo indeterminato da parte di un medico assegnatario di un contratto regionale eventualmente intervenuto prima della conclusione del periodo di servizio minimo e obbligatorio di cinque anni;
4. In relazione agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) la Struttura regionale nei confronti del medico assegnatario verifica:
 - presso i propri uffici l'effettiva presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) con riferimento alla graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta;
 - presso l'Azienda USL l'effettiva presentazione delle domanda di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c) e d):
 - ✓ l'effettiva presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda stessa nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale o specializzazione equipollente, ai sensi della normativa statale vigente, e l'eventuale accettazione, al termine delle procedure concorsuali, della proposta di assunzione a tempo indeterminato;
 - ✓ l'effettiva presentazione della domanda annuale, alla prima scadenza utile, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, per l'inserimento nella graduatoria aziendale della medicina specialistica ambulatoriale, di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti, relativa alla disciplina della specializzazione conseguita;
 - ✓ l'effettiva presentazione della domanda, a seguito dell'inserimento delle graduatorie di competenza, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai bandi per la copertura delle zone carenti di pediatri

convenzionati o per la copertura di incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dall'Azienda USL e accettare l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.

5. La Struttura regionale avvia nei confronti del medico assegnatario il procedimento di recupero della somma pari al 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il contratto aggiuntivo del quale ha beneficiato, nei seguenti casi di inadempienza:
 - a) mancata presentazione della domanda di iscrizione alla graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b); in tal caso il procedimento va avviato entro 30 giorni dalla scadenza relativa alla presentazione della domanda;
 - b) mancata presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto dall'Azienda USL della Valle d'Aosta o di mancata accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a); nel primo caso il procedimento va avviato entro 30 giorni dalla scadenza relativa alla presentazione della domanda, mentre nel secondo caso il procedimento va avviato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Azienda USL, dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 3;
 - c) mancata presentazione della domanda:
 - c.1) per l'inserimento nella graduatoria aziendale della medicina specialistica ambulatoriale;
 - c.2) in risposta ai bandi per la copertura delle zone carenti di pediatri convenzionati o per la copertura di incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dall'Azienda USL; Nei casi di cui al presente punto c) il procedimento va avviato entro 30 giorni dalla scadenza relativa alla presentazione delle domande;
 - d) in caso di rifiuto di una eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato; in tal caso il procedimento va avviato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Azienda USL, dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 3.
6. Nel caso in cui il medico, pur ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 4, non risulti utilmente posizionato in nessuna graduatoria delle procedure indette nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, né per un'assunzione a tempo determinato o indeterminato, né per un convenzionamento a tempo indeterminato, la competente Struttura regionale avvia, entro 30 giorni dalla scadenza dei cinque anni sopra richiamata, il procedimento di recupero della somma pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il contratto aggiuntivo del quale ha beneficiato.
7. Nel caso in cui il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale, nei cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, pur ottemperando agli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 4, non è risultato utilmente posizionato nelle relative graduatorie per essere destinatario di una assunzione a tempo indeterminato o di convenzionamento a tempo indeterminato, ma ha comunque prestato un periodo di servizio alle dipendenze o in convenzionamento a tempo determinato (per un periodo inferiore a cinque anni), la competente struttura regionale avvia, entro 30 giorni dalla scadenza dei cinque anni sopra richiamata, il procedimento di recupero, per ciascuno degli anni di servizio non prestati, della somma pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il contratto aggiuntivo del quale ha beneficiato.
8. Nel caso in cui l'assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, pur ottemperando agli obblighi di cui al comma 1, dell'articolo 4, receda anticipatamente dal rapporto di lavoro

dipendente a tempo indeterminato o di convenzionamento a tempo indeterminato con l'Azienda USL prima che sia decorso il periodo minimo complessivo di 5 anni di servizio, computati tenendo conto anche di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3, la competente Struttura regionale avvia, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Azienda USL, dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 3, nei confronti del medico inadempiente, il procedimento di recupero, per ciascuno degli anni di servizio non prestati, della somma pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il contratto aggiuntivo del quale ha beneficiato.

9. L'obbligo di prestare servizio alle dipendenze o in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni si ritiene assolto anche se al computo di tale periodo concorrono solo incarichi a tempo determinato, provvisori e non continuativi, assegnati dall'Azienda USL medesima per i quali sia stato richiesto il diploma di specializzazione oggetto del contratto aggiuntivo regionale.
10. L'assegnatario può, comunque, non accettare incarichi a tempo determinato.

Art. 6 (Recupero delle somme e conclusione del procedimento)

1. All'individuazione dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi previsti dall'articolo 4, alla determinazione delle somme di cui all'articolo 5, comprensiva degli interessi legali, e alla definizione delle modalità di restituzione si provvede con apposito provvedimento del Dirigente della competente Struttura regionale.
2. L'interessato potrà concordare con l'Amministrazione regionale una rateizzazione per un periodo massimo di cinque anni.
3. La restituzione delle somme, in caso di inadempimento totale o parziale, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di recupero delle somme dovute, previa informazione al medico interessato di avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
4. I procedimenti di cui al presente regolamento dovranno concludersi entro 60 giorni dal loro avvio con la comunicazione di approvazione dell'atto di cui al punto 1.